

IMPOSTE SUL REDDITO

La dimissione di opere d'arte per necessità non è attività d'impresa

di Alessandro Bonuzzi

La **dimissione del patrimonio artistico** di proprietà del **collezionista**, avvenuta in modo **massiccio molto tempo dopo** l'acquisizione delle opere d'arte e dovuta a **necessità personali**, **non è sottoponibile a tassazione** a differenza dei proventi dell'attività d'impresa.

Lo ha stabilito la **CTR Piemonte** con la [sentenza n. 1412](#) del **18.09.2018**.

La vicenda riguarda la **sottile linea di demarcazione** che si innesta sul **piano fiscale** tra la figura del **mercante d'arte**, da considerare a tutti gli effetti un soggetto esercente attività d'impresa, e la figura del **collezionista** di opere d'arte, da inquadrarsi quale "mero" appassionato.

In particolare, il caso oggetto della sentenza in commento trae origine da avvisi di accertamento emanati dall'Agenzia delle entrate a seguito di un'**indagine finanziaria** espletata per gli anni 2010 e 2011 sui **conti correnti** di un contribuente dai quali risultavano movimenti di **accredito/prelievo**.

Siccome il contribuente ha giustificato gli introiti contestati con la **vendita di opere d'arte di sua proprietà**, il Fisco qualificava le cessioni alla stregua di **esercizio di attività commerciale**, con conseguente ripresa a tassazione degli imponibili, oltre che ai fini **Irpef**, anche ai fini **Iva** e **Irap**.

La **CTP di Novara**, con la [sentenza n. 15/02/17 del 31.01.2017](#), censurava gli atti di accertamento, **escludendo** la sussistenza di un'**attività imprenditoriale**.

L'Agenzia impugnava la pronuncia dei giudici di prime cure, asserendo nell'appello che solo gli **atti isolati** di produzione di beni o commercio esulano dall'attività commerciale. Di contro, il contribuente avrebbe posto in essere **cessioni reiterate** le quali, insieme alla sua competenza in materia, non potevano che configurare la ricorrenza delle **principalì caratteristiche** dello svolgimento di un'attività imprenditoriale: **continuità, abitualità e professionalità**.

Il contribuente, invece, ribadiva in secondo grado le difese svolte in primo grado a sostegno della correttezza delle sentenza impugnata, eccependo di non aver **mai svolto attività commerciale**, siccome le vendite delle opere d'arte erano da riconnettersi alla **volontà di dismettere il proprio patrimonio artistico** non per un intento speculativo, bensì per **vicende giudiziarie che avevano compromesso la sua immagine in modo irreparabile**. Peraltra, la

dismissione del patrimonio artistico era avvenuta nei confronti di **conoscenti** e di **case d'asta professionali**, senza aver messo in atto un'organizzazione imprenditoriale con coinvolgimento di risorse umane e materiali.

La CTR Piemonte ha **respinto l'appello** dell'Agenzia **confermando** la decisione della Commissione Provinciale.

A parere della Commissione Regionale, infatti, un conto è la dismissione di opere d'arte, avvenuta, come nel caso di specie, **in modo massiccio molto tempo dopo le relative acquisizioni** da parte del **collezionista proprietario**, altra cosa è, invece, lo svolgimento di un'attività imprenditoriale diretta alla compravendita di opere d'arte.

Quindi, deve ritenersi che **“La dismissione di un patrimonio artistico di proprietà del collezionista non è sottoponibile a tassazione a differenza dei proventi dell'attività d'impresa”**.

Peraltro, il fatto che un collezionista acquisti e venda opere d'arte è **normale**; in tal senso, il **tempo dedicato** alla creazione e al mantenimento della propria collezione e l'esperienza accumulata in materia artistica **non integrano la ripetizione di atti di commercio** tipica dell'esercente professionale di un'attività imprenditoriale.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la contestazione dell'Agenzia delle entrate nei confronti del contribuente deve pertanto ritenersi **infondata**, dovendosi escludere la ricorrenza di un'attività commerciale.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)